

Servizio Attività Economiche e di Servizio - Sportello Unico per le Attività Produttive -
Pianificazione Commerciale

CITTA' DI TORINO

ORDINANZA N° 85719

del 29 novembre 2019

OGGETTO: DATE DI INIZIO DEI SALDI DI FINE STAGIONE PER L'ANNO 2020.
DEFINIZIONE.

LA DIRIGENTE

Richiamato l'art. 15 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", recante la disciplina delle "vendite straordinarie";

Richiamato inoltre l'art. 14 c.2 della Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28, come sostituito dall'art. 6 della Legge Regionale 27 luglio 2011, n. 13;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3-8048 del 12 dicembre 2018, che delibera:

- conformemente alle decisioni già assunte nella sede interistituzionale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 7 luglio 2016, e per le quali non sono intervenute ulteriori modifiche, di fissare le date di inizio dei saldi di fine stagione secondo le seguenti scadenze:
 - data di inizio dei saldi invernali: il primo giorno feriale antecedente l'Epifania;
 - data di inizio dei saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio;
- di dare atto che, per l'anno 2020, tali date corrispondono al sabato 4 gennaio 2020 ed al sabato 4 luglio 2020;
- di stabilire la durata dei saldi in otto settimane anche non continuative, a partire dalle suddette date di inizio;
- di demandare ai Comuni la definizione della scansione temporale delle otto settimane di durata, previo confronto con le componenti interessate a livello locale;

Richiamato l'art. 14 bis della citata L.R. 28/99, ai sensi del quale "nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo", fatta eccezione per le "vendite promozionali effettuate sottocosto";

Considerato che in data 20 novembre 2019 è stata inviata bozza del presente provvedimento a tutte le Associazioni di categoria per eventuali osservazioni in merito, e che, ad oggi, non sono pervenuti pareri contrari;

Richiamato il D. L.vo 18.08.2000 n. 267 "T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'art. 107 che definisce funzioni e responsabilità della dirigenza;

DISPONE

di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione invernali per l'anno 2020 nell'arco di tempo

4 GENNAIO 2020 - 29 FEBBRAIO 2020

di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione estive per l'anno 2020 nell'arco di tempo

4 LUGLIO 2020 - 29 AGOSTO 2020

Si precisa che con deliberazione della Giunta Comunale del 16.12.2008 n. mecc. 2008 09464/16 è stata approvata la nuova procedura per l'effettuazione delle vendite di fine stagione da parte degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, che prevede, in sostituzione della precedente comunicazione al Comune, l'esposizione di apposita informativa ai consumatori.

L'informativa, debitamente compilata secondo il modello approvato con la citata deliberazione, e contenente le principali regole che ogni esercente è tenuto ad osservare nel periodo delle vendite di fine stagione, deve essere esposta nell'esercizio in luogo ben visibile per il pubblico.

Si fa presente che ai sensi dell'art. 15 co. 3 della succitata Legge regionale: "*nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione vendite fallimentari come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone*";

Inoltre, ai sensi dell'art. 15 comma 5 del D. L.vo 114/1998, "*lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto*".

Si avverte che l'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori approvato il 6 settembre 2005, n. 206.

Ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. 28/1999, introdotto dall'art. 3 della L.R. 27/2004 "*nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda,*

suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo", fatta eccezione per le "vendite promozionali effettuate sottocosto";

E COMUNICA

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 3 del D. L.vo 31 marzo 1998, n. 114 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, consistente nel pagamento di una somma da € 516,46 a € 3098,74.

LA DIRIGENTE

Dott.ssa Daniela Maria Vitrotti

